



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot. n. 849 R.I.

OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 15” per la fornitura di energia elettrica alla sede del Laboratorio Chimico di Livorno, via delle Cateratte, 88 – Livorno.

CIG N. ZE1231901B

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTO lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane;

VISTO il D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;

VISTO il D. Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il “*Manuale delle procedure dell’attività negoziale*” dell’Agenzia delle Dogane che dispone che per acquisti di beni e servizi di importo fino alla soglia comunitaria, il Dirigente dell’Ufficio preposto al ‘servizio acquisti’ autorizza la spesa e firma il contratto;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (*c.d. SpendingReview*), che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di Committenza regionali;

CONSIDERATO che per la fornitura di energia elettrica è attiva una convenzione con Consip S.p.a. denominata “Energia Elettrica 15” e che Enel Energia S.p.A. è risultata aggiudicataria del lotto 8, che riguarda la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per le Amministrazioni i cui uffici abbiano sede all’interno dei confini territoriali della regione Toscana;

RITENUTO che, a seguito di una stima indicativa, il quantitativo necessario di fornitura è da considerarsi pari ad kWh 75.000;

CONSIDERATO che la spesa complessiva trova copertura al conto di budget 05100040 – codice articolo C05.0009.0008.

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento per la fornitura di energia elettrica mediante il ricorso alla convenzione Consip "Energia elettrica 15".;
2. di dare atto che il fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;
3. di dare atto che si procederà all'emissione di un ordinativo di fornitura entro il 30 aprile 2018;
4. che il pagamento delle fatture è subordinato alla trasmissione, da parte del responsabile dell'Ufficio sede di fornitura, dell'attestazione di regolare fornitura rispetto all'ordinativo e avverrà mediante bonifico bancario, su presentazione di regolare fattura;
5. che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del presente procedimento è individuato nel Direttore del Distretto.

Firenze, 09/04/2018

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Rosita D'Amore
Firmato digitalmente